



Determinazione n. 1181 del 09/11/2018

OGGETTO: COMUNE DI MONDOLFO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL COMPARTO PP41, SITO IN VIA BRODOLINI - LOCALITA' MAROTTA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA
DEL FURLO"**

BARTOLI MAURIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTI il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Mondolfo in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 28731 del 05/09/2018, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente una variante al P.R.G. vigente relativa al Comparto PP41, sito in via Brodolini in località Marotta;

Determinazione n. 1181 del 09/11/2018

VISTA la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificata e/o integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano;
- ASET Servizi S.p.a.;
- Comune di Mondolfo - Settore 5° - LL.PP. Servizio progettazione.

VISTA la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti presso questa Amministrazione Provinciale;

VISTI i pareri espressi dagli SCA, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

PRESO ATTO che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;
- ASET Servizi S.p.a.;
- Comune di Mondolfo - Settore 5° - LL.PP. Servizio progettazione.

VISTO E CONDIVISO il parere istruttorio, prot. 38357 del 08/11/2018, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della P.O. *Urbanistica - V.A.S. - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* del Servizio 6, Ing. Mario Primavera, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Marzia Di Fazio, e il Responsabile della P.O., l'Ing. Mario Primavera, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria allegata, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Determinazione n. 1181 del 09/11/2018

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

1) DI ESCLUDERE, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al P.R.G. vigente del Comune di MONDOLFO indicata in oggetto, inerente la variante al P.R.G. vigente relativa al Comparto PP41, sito in via Brodolini in località Marotta, dalla procedura di VAS prevista agli artt. Da 13 a 18 del citato Decreto;

2) DI STABILIRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

a) Come formulato al paragrafo 4) del parere istruttorio, prot. ... del .././2018, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, al fine di ridurre i possibili impatti derivanti dall'esercizio della struttura commerciale nei confronti delle abitazioni limitrofe, in sede progettuale dovranno essere adottate le migliori soluzioni possibili per mitigare i rumori derivanti dai flussi di traffico e da il carico/scarico delle merci;

b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di MONDOLFO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio – P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;
- A.S.U.R. Area vasta 1 – zona territoriale di Fano;
- ASET Servizi S.p.a.;
- Comune di Mondolfo – Settore 5° - LL.PP. Servizio progettazione.

4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso

Determinazione n. 1181 del 09/11/2018

comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

MDF/

1421VAS\18vas\18MG10204.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI MONDOLFO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL COMPARTO PP41, SITO IN VIA BRODOLINI - LOCALITA' MAROTTA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1954 / 2018

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 09/11/2018

Il Responsabile della P.O. 6.3
Ing. Mario Primavera
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____ --



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE
SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Prot. n.

Pesaro, 08/11/2018

Class. 009-7 Fasc.104/2018
Cod. Proc. VS18MG102

OGGETTO: COMUNE DI MONDOLFO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL COMPARTO PP41, SITO IN VIA BRODOLINI IN LOCALITÀ MAROTTA.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";*
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".*

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,

mdf\mp
1421VAS\18vas\18MG10203_parere istruttorio.doc

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2413/2451 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - VWEB: <http://www.provincia.pu.it>



secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Mondolfo in qualità di autorità procedente, con nota prot. 22745 del 04/09/2018, recante timbro di posta in arrivo del 04/09/2018, acquisita agli atti con prot. 28731 del 05/09/2018, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante al P.R.G. vigente relativa al Comparto PP41, sito in via Brodolini in località Marotta.

La documentazione trasmessa con l'istanza in formato digitale è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Relazione illustrativa;
- 4) Estratto NTA vigente_Scheda PP41;
- 5) Estratto NTA variante_Scheda PP41;
- 6) TAV. 2 Rilievo plano-altimetrico.



Con la suddetta istanza l'autorità procedente ha inoltre proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con PEC prot. 28980 del 06/09/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento ed, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

- 1) Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio – *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
- 2) ASET Servizi S.p.a.;
- 3) A.S.U.R. Area vasta 1 – zona territoriale di Fano;
- 4) Comune di Mondolfo - Settore 5° LL.PP. - Viabilità e traffico.

Questa Amm.ne Provinciale, con successiva PEC prot. 29014 del 06/09/2018, ha provveduto a trasmettere ai suddetti SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è acquisito il parere del seguente SCA, allegato come parte integrante e sostanziale del presente parere istruttorio:

- **L'A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano**, ha trasmesso il proprio parere con PEC prot. n. 75939 del 21/09/2018, acquisito agli atti di questa A.P. con prot. n. 31012 del 25/09/2018 (**Allegato 1**);

Gli altri SCA coinvolti nel procedimento in oggetto non hanno espresso il loro contributo.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in esame riguarda un comparto di espansione residenziale denominato "PP41", situato in località Marotta, lungo via Brodolini. L'area ha una superficie territoriale di 8.683 mq e risulta classificata dal vigente PRG come "Zona residenziale di espansione semintensiva di pianura – C1a", consentendo una edificabilità complessiva di 3.907 mq di SUL, di cui il 35% (1.368 mq) riservata all'Edilizia Residenziale Pubblica.

La variante proposta dall'Amm.ne Comunale è finalizzata ad accogliere la richiesta dei proprietari dell'area che vorrebbero realizzare un struttura commerciale di medie dimensioni, a servizio del quartiere, al posto della quota di residenza privata prevista dal vigente PRG, mantenendo inalterata quella destinata all'edilizia residenziale pubblica.

mdfmp
1421VAS\18vas\18MG10203_parere istruttorio.doc



La variante si sostanzia, quindi, nella suddivisione del vigente Comparto PP41 in due sub-comparti, "PP41a" e "PP41b": il primo destinato ad attività terziarie/commerciali, il secondo destinato all'edilizia residenziale pubblica.

In termini di capacità edificatoria, la SUL complessiva attualmente edificabile non subisce alcuna variazione e viene mantenuta la quota riservata all'edilizia residenziale pubblica.

La tabella riassume schematicamente i dati urbanistici ed edilizi della proposta di variante:

	P.R.G. VIGENTE	P.R.G. VARIANTE	
	Comparto PP41 (destinazione C1a)	Comparto PP41 (destinazioni C1a/N3b)	
Superficie Territoriale (ST)	8.683 mq	8.683 mq	
Superficie Utile Lorda (SUL)	3.907 mq	3.907 mq	
		Sub Comparto PP41a (dest.Terz.-Comm. N3b)	Sub Comparto PP41b (dest. Resid. C1a - ERP)
- S.U.L. Residenz. Privata 65%	2.539 mq	2.539 mq	-
- S.U.L. E.R.P. - 35%	1.368 mq	-	1.368 mq
Zone Verdi - Standards (F3)	2.184 mq	-	718 mq
Zone a parcheggio alberato(F4)	-	2.031 mq	-
N° Abitanti e/o presenze (AB)	98	-	35

Come si può notare dalla tabella comparativa sopra riportata la variazione della destinazione d'uso riguarda la sola quota di SUL attualmente destinata alla residenza privata, pari a 2.539 mq, che verrà trasformata in Terziario/commerciale per consentire la realizzazione di un supermercato di quartiere, che dovrà rispettare le soglie dimensionali riconducibili ad una media struttura inferiore, la cui superficie di vendita non potrà superare i limiti di 1.5000 mq, previsti dalla vigente normativa regionale in materia di commercio (L.R. n.27/2009 e Reg. regionale n.1/2015).

Nel sub comparto PP41b, invece, verrà mantenuta la stessa quota di SUL attuale riservata all'edilizia residenziale pubblica.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Valutato il contenuto della variante urbanistica in oggetto; visti i contributi pervenuti dagli SCA, di cui al precedente paragrafo 2), che non hanno evidenziato effetti negativi significativi; considerato che la variante non indice sul consumo di suolo agricolo, in quanto trattasi di un'area edificabile già prevista dal vigente PRG, inserita all'interno di un contesto già urbanizzato; non si ravvisano particolari criticità e impatti significativi tali da richiedere l'assoggettamento della variante medesima alla procedura di VAS.



L'unico aspetto che lo scrivente Servizio ritiene di evidenziare riguarda l'inserimento della destinazione d'uso commerciale e i possibili impatti che una media struttura di vendita potrebbe generare nei confronti delle abitazioni limitrofe, in termini di traffico e rumori derivanti dalle attività di carico/scarico. Il nuovo sub-comparto commerciale, infatti, risulta confinante con un lotto di case a schiera prospettanti su Via Di Vittorio e con il nuovo sub-comparto residenziale "PP41b", oggetto di variante.

Al fine di ridurre i possibili impatti derivanti dall'esercizio della struttura commerciale nei confronti delle abitazioni limitrofe, in sede progettuale dovranno essere adottate le migliori soluzioni possibili per mitigare i rumori derivanti dai flussi di traffico e da il carico/scarico delle merci.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a condizione che sia tenuta in considerazione l'osservazione formulata nel precedente paragrafo 4.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Si ricorda l'entrata in vigore della L.R. n.8 del 03 maggio 2018 e le relative disposizioni riguardanti il "Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Il Responsabile della Posizione Organizzativa e il Responsabile del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente

Letto e condiviso
dal Responsabile della P.O. 6.3
Ing. Mario Primavera
Originale firmato digitalmente



**Dipartimento di Prevenzione
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Ambiente e Salute
sede di Fano
Via Borsellino, 4
61032 Fano (PU)
PEC areavasta1.asur@emarche.it**

Prot. _____

Fano 20/09/2018

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6 Pianificazione
Territoriale e Urbanistica

Oggetto: Comune di Mondolfo - Richiesta Parere – Procedura verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Variante al PRG vigente relativa al comparto PP41, sito in via Brodolini in località Marotta

Premesso che:

- la valutazione favorevole dei limiti di tutela ambientale, espressa dall'organo tecnico competente è, di norma, garanzia per la tutela della salute della popolazione ;
- la valutazione dell'impatto generato da ogni attività sulla matrice ambientale, espletata dall'organo tecnico competente, dovrebbe infatti essere propedeutica all'espressione dei contributi relativi agli aspetti di tutela della salute della popolazione ;
- viste le "Linee Guida" approvate dalla Regione Marche con Deliberazione n. 1813 del 21-12-2010 "*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*"
- esaminato il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica,

fatto salvo le valutazioni e i pareri espressi dagli organi tecnici preposti alla tutela ambientale, questo Servizio, per quanto di competenza, ritiene che la proposta in oggetto debba essere esclusa dalla procedura di VAS a condizione che tra le attività che si andranno ad insediare vengano escluse quelle di produzione e le attività di servizi rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di I e II classe di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Distinti Saluti

Dirigente Medico
Dr.ssa Alessia Pesaresi

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede Legale: Via Oberdan n. 2 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424
Area Vasta n. 1
Sede Amministrativa: Via Ceccarini n. 38 – 61032 Fano (PU)